

**DOMANDE FREQUENTI SUL REGOLAMENTO INTERMEDIARI****QUARTO GRUPPO**

*Viene pubblicato oggi sul sito dell'Autorità un quarto gruppo di risposte alle domande più frequenti provenienti dal mercato in merito al Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 sull'intermediazione assicurativa. Ulteriori risposte saranno rese disponibili nei prossimi giorni.*

*Si ricorda che per le iscrizioni via web è a disposizione il portale [www.ruir.it](http://www.ruir.it).*

*Nel caso di iscrizioni tramite modelli cartacei, si raccomanda di non utilizzare le bozze degli allegati scaricati dal sito dell'Autorità nei mesi di agosto e settembre 2006 durante la fase della pubblica consultazione (contraddistinti dai numeri da 22 a 31), in quanto superati da quelli definitivi pubblicati sul sito il 16 ottobre 2006.*

**Art. 4 – Iscrizione nelle sezioni del registro****1. Un promotore finanziario che opera con proprio mandato per la compagnia e che collabora con un'agenzia con contratto autorizzato dalla mandante deve essere iscritto nella sezione E?**

Nel precisare che un promotore finanziario può operare su mandato della compagnia solo nel caso in cui sia iscritto alla sezione A del registro, ai sensi degli artt. 8, 63 o 67 del Regolamento, si fa presente che non è consentito cumulare la qualifica di agente iscritto nella sezione A del registro e di promotore finanziario che collabora con altri intermediari iscritti nel registro al di fuori dei loro locali (sezioni A, B o D), in quanto tale attività richiederebbe l'iscrizione nella sezione E, determinando un cumulo di iscrizioni che il Codice ed il Regolamento non consentono. Unica eccezione è quella prevista dall'art. 4, comma 4, del Regolamento con riferimento al ramo R. C. auto.

E' consentito svolgere attività di promotore finanziario iscritto nel relativo Albo ed operare in qualità di collaboratore di un intermediario assicurativo, senza essere titolare in proprio di mandati agenziali. In tal caso, il promotore finanziario dovrà essere iscritto nella sezione E del registro dall'intermediario che se ne avvale.

**2. Un intermediario finanziario ex art. 106 del T.U.B. può esercitare l'attività di intermediazione assicurativa solo iscrivendosi nella sezione E, o può iscriversi anche in altra sezione del registro?**

L'intermediario finanziario iscritto nell'elenco generale di cui all'art. 106 del T.U.B. non è incluso tra i soggetti (del settore bancario, finanziario e postale) specificamente indicati dall'art. 109, comma 2, lett. d), del Codice delle Assicurazioni Private e dall'art. 19 del Regolamento; conseguentemente, può essere iscritto esclusivamente nella sezione E del registro per collaborare con un intermediario di cui alle sezioni A, B o D.

**3. Lo stesso soggetto può essere iscritto nella sezione E da un agente iscritto nella sezione A e da un broker iscritto nella sezione B?**

Uno stesso soggetto può collaborare con più di un intermediario, purchè sia stato iscritto nella sezione E da ciascun intermediario che si avvale della sua attività. Tuttavia, si sottolinea che la collaborazione per intermediari iscritti in sezioni diverse del registro deve essere prestata in modo da non creare pregiudizio nei confronti degli assicurati, con

particolare riferimento al profilo del conflitto di interessi e che, nell'entrare in contatto con il cliente, l'intermediario deve chiaramente specificare la veste in cui agisce.

**4. In quale sezione del registro deve iscriversi il socio accomandatario di una s.a.s. attualmente iscritto all'Albo Agenti?**

Il socio accomandatario di una s.a.s., iscritto all'albo agenti in qualità di rappresentante legale o di delegato all'esercizio dell'attività assicurativa di società agenziale, viene iscritto nella sezione A del registro, ai sensi degli artt. 63 e 65 del Regolamento, sempre che la società gli attribuisca la qualifica di responsabile dell'attività di intermediazione.

**5. I collaboratori familiari possono essere iscritti nel registro? I dipendenti addetti a sede distaccata con mansioni anche esterne devono essere iscritti nel registro?**

Tutti i collaboratori di intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del registro operanti al di fuori dei locali di detti intermediari devono essere iscritti nella sezione E del registro, siano essi familiari o addetti a sedi distaccate.

**Art. 56 - Contratti in forma collettiva**

**1. Considerato che, relativamente ai contratti in forma collettiva di cui all'art. 56, non sono applicabili nei confronti degli assicurati alcune disposizioni del Regolamento relative agli obblighi di comportamento è possibile modificare l'allegato 7A, escludendo le lettere b), c) e d)?**

La modifica è possibile, riguardando articoli non applicabili a tali fattispecie.

**Art. 65 – Società agenziali**

**1. Nel caso di società agenziale con più amministratori responsabili dell'attività di intermediazione assicurativa, la domanda di iscrizione della società dovrà essere presentata da uno soltanto degli amministratori o da ciascuno di essi?**

Ai fini dell'iscrizione di una società agenziale nella sezione A del registro, la relativa domanda deve essere presentata da uno soltanto dei rappresentanti legali. In ogni caso, ciascun amministratore al quale sia stata attribuita la qualifica di responsabile dell'attività di intermediazione deve chiedere l'iscrizione (allegato 8A) nella medesima sezione A e deve, altresì, essere stato individuato con tale qualifica nella domanda di iscrizione della società (allegato 8B).

**2. Le società agenziali sono tenute, nella domanda di iscrizione, ad indicare sedi distaccate e/o periferiche della società stessa, diverse dalle eventuali sedi secondarie previste nell'atto costitutivo?**

Non è necessaria ai fini dell'iscrizione la comunicazione di tali sedi distaccate e/o periferiche.

**3. Una società agenziale iscritta nel registro, con responsabili dell'attività di intermediazione anch'essi iscritti, può proseguire l'attività in pendenza dell'istruttoria relativa all'iscrizione nel registro di una nuova società che sostituisca la precedente, disciolta a seguito di riorganizzazioni della rete agenziale disposte dalla mandante e dovute alla risoluzione dei rapporti di agenzia per limiti di età ?**

La costituzione di una nuova società, ove presupponga una riorganizzazione aziendale con modifiche strutturali o relative alla compagine sociale, rende necessaria, per consentire l'operatività del nuovo soggetto, l'istruttoria finalizzata all'accertamento dei requisiti previsti dal Codice delle Assicurazioni, posto che, a differenza della pregressa disciplina, la nuova disciplina sull'intermediazione assicurativa considera le società agenziali soggetti distinti ed

autonomi rispetto alle persone fisiche pure iscritte nel registro. Pertanto, considerato che si tratta di una società nuova, a regime non sarà possibile garantire una continuità nell'operatività dei due soggetti. Né la circostanza che, in ipotesi, i responsabili dell'attività di intermediazione siano gli stessi della società disciolta è di per sé sufficiente a dimostrare l'identità delle due società.

Tuttavia, in considerazione della prossimità alla fine dell'anno e, dunque, al periodo in cui generalmente si realizzano le cennate riorganizzazioni, si ritiene di poter consentire, per la sola fase transitoria, l'iscrizione della società agenziale di nuova costituzione ai sensi dell'art. 65 del Regolamento, nonché l'operatività della stessa in pendenza dell'istruttoria. In merito, si precisa che ciò sarà possibile a condizione che tale ultima società costituisca promanazione di quella che precedentemente esercitava attività agenziale e si trovava nelle condizioni di cui al richiamato art. 65 e che la relativa domanda di iscrizione sia presentata entro il 31 dicembre 2006.

### **Artt. 67 e 70 – Regime transitorio**

#### **1. Con riferimento all'art. 70, i dodici mesi di espletamento dell'attività richiesti ai fini dell'iscrizione nella sezione E del registro si calcolano a partire dal 24 ottobre 2006 o dal 1° gennaio 2007?**

L'art. 70, al pari di tutte le altre disposizioni della parte V del Regolamento, è entrato in vigore il 24 ottobre 2006 e, pertanto, il richiamo recato dai diversi articoli alla "*data di entrata in vigore del presente Regolamento*" è da intendersi riferito al 24 ottobre 2006.

#### **2. I soggetti da iscrivere nelle sezioni C ed E ai sensi delle disposizioni transitorie che, pur avendo iniziato ad esercitare attività di intermediazione assicurativa successivamente al 1° gennaio 2006 (es. 1° marzo 2006) ed essendo perciò privi del requisito di professionalità richiesto ai fini dell'iscrizione dagli articoli 68 e 70 del Regolamento, acquisiscano i requisiti di formazione professionale previsti dagli artt. 17 e 21 entro il 31 dicembre 2006, possono continuare ad esercitare l'attività svolta in pendenza dell'istruttoria dell'ISVAP?**

E' possibile applicare in via analogica a tali soggetti il disposto di cui all'art. 71, comma 3 del Regolamento, consentendo quindi la prosecuzione dell'attività, a condizione che la documentazione relativa all'iscrizione dei predetti soggetti sia trasmessa entro il 31 dicembre 2006 e la formazione professionale acquisita sia rispondente ai criteri previsti dagli articoli 17 e 21 del Regolamento.

Tuttavia, considerato che la ratio dell'art. 343, comma 4 del Codice delle Assicurazioni e dell'art. 71, comma 3 del Regolamento è rivolto a soggetti già operanti l'intermediario che presenta la domanda di iscrizione di tali soggetti dovrà dichiarare anche la loro attuale operatività. A tal fine, potrà utilizzare i modelli 1G e 1H, parte I, aggiungendo la seguente dichiarazione:

h bis) "esercitano attività di intermediazione assicurativa dal ....." (inserire gg/mese/anno).

Inoltre, poiché tali modelli sono stati elaborati nell'ipotesi che l'intermediario richiedente sia già iscritto nel registro, potrà essere apportata una modifica, indicando in luogo della sezione e del numero di iscrizione nel registro dell'intermediario richiedente, la data di presentazione della sua domanda di iscrizione o di trasferimento al registro.

Roma, 14 dicembre 2006